



## Fare chiarezza sulle regole contrattuali

### Introduzione:

Ci giungono da numerosi Nuclei Manutentivi, in particolare nella DOIT di Bologna, segnalazioni di programmazioni di attività lavorative nelle giornate libere dal servizio e di riposo settimanale.

### Fare chiarezza:

Il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL AF e da un contratto di Gruppo FSI frutto di confronto nazionale tra le parti ed hanno come riferimento le leggi nazionali (Art. 27 CCNL e Art. 13 Gruppo FSI che al punto 1.7 recepisce gli orari in atto e quelli stabiliti nei precedenti contratti) la manutenzione è inquadrata con un orario di lavoro su prestazione unica giornaliera (7-19) per 5 giornate la settimana dal lunedì al venerdì e che qualsiasi variazione deve essere concordata ed accordata tra le parti (azienda, sindacati, RSU).

Tale tipologia di utilizzo non sfugge all'azienda la quale a livello nazionale, come dimostrano le "slide" di proposta del "[Nuovo Modello Organizzativo per la Manutenzione](#)" dichiara tranquillamente che è ora di superare l'attuale "distribuzione delle attività manutentive dal lunedì al venerdì nella fascia 7-19 e quella notturna da notte L/M a notte G/V (4 notti).

Pertanto ci chiediamo se i dirigenti territoriali dell'azienda non siano a conoscenza dei dettami contrattuali che i vertici nazionali invece esplicitano bene e vorrebbero superare tramite l'accordo del 10 gennaio oppure se tali dirigenti territoriali stiano semplicemente forzando la mano e violando le norme contrattuali e di legge.

Sia come Assemblea, sia i sindacati di base, abbiamo già diffidato l'Azienda a livello nazionale a procedere con queste violazioni ma provvederemo ad inviare, se necessario, diffide nelle specifiche DOIT.

A tutti i colleghi diciamo pertanto che, in assenza di specifici accordi territoriali validi e firmati dalle rappresentanze (sindacati ed rsu), la richiesta di prestazioni nei giorni liberi dal servizio e di riposo è illegittima, stessa cosa vale anche per l'utilizzo dei reperibili qualora venissero coinvolti su quelle attività e li invitiamo, nel caso avessero ricevuto programmazioni in tal senso, a produrre ai loro superiori un modulo – M40, che richieda la reiteratione per iscritto, come previsto dall'Articolo 56 del CCNL.

Nel caso si ricevesse un successivo modulo scritto di reiteratione dell'ordine si consiglia di recarsi a lavoro per evitare eventuali sanzioni disciplinari e di conservare tale modulo al fine di avviare una successiva causa per la palese violazione delle norme e dei diritti sindacali.

